

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA**

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Carlo Efsio Marrè Brunenghi Giudice relatore

Guido Tarantelli Giudice

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **23791** del registro di segreteria relativo ai **conti giudiziali n. 37249 – n. 37287 – n. 37274** aventi per oggetto la gestione contabile di SOGET SpA, agente della riscossione esterna del Comune di Monasterace (RC) per gli esercizi finanziari rispettivamente del 2014, 2015 e 2016.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio.

All'udienza del 16.12.2025, letta la relazione del relatore, Primo referendario dott. Carlo Efsio Marrè Brunenghi, nessuno comparso per l'agente né per l'amministrazione, udito il pubblico ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Giovanni Di Pietro.

FATTO e DIRITTO

1. Con relazione d'irregolarità n. 450/2023 del 25.09.2023 era posta la preliminare questione di procedibilità dei conti giudiziali n. 37249 – n. 37287 – n. 37274 per mancanza di

sottoscrizione dell'agente contabile e mancanza della parificazione.

2. Con sentenza-ordinanza n. 26/2024 del 13.03.2024, dichiarato procedibile il giudizio sui conti de qua, il Collegio ha rimesso gli atti al magistrato istruttore per il completamento dell'istruttoria.

3. Con relazione integrativa del 31.01.2025, il magistrato istruttore ha rilevato l'irregolarità dei conti giudiziali nn. 37249, 37287 e 37274 con addebito all'agente contabile da quantificarsi, allo stato degli atti, in € 1.954,00 per il conto giudiziale n. 37249, in € 4.501,00 per il conto giudiziale n. 37287, e in € 5.735,11 per il conto giudiziale n. 37274.

4. Con atto di costituzione e memoria del 26.03.2025, l'agente contabile si è costituito depositando documentazione varia a conferma della regolarità della gestione, indi concludendo per il discarico dell'agente.

5. Con ordinanza n. 37/2025 del 04.05.2025, il Collegio ha rimesso gli atti al magistrato designato per il completamento dell'istruttoria alla luce della documentazione prodotta dalla difesa dell'agente.

6. In data 31.10.2025, è stata depositata la relazione integrativa, che concludeva per la declaratoria di irregolarità dei conti con addebito all'agente di talune voci di spesa erroneamente rendicontate.

7. In data 26.11.2025, la difesa della Soget ha depositato ulteriore documentazione, volta a superare le contestazioni residue e di cui alla relazione integrativa del 31.10.2025, a conferma della regolarità della gestione.

8. All'udienza del 16.12.2025, il pubblico ministero si è rimesso al Collegio per la valutazione dell'irregolarità della gestione alla luce anche di quanto rappresentato dalla difesa della Soget. Indi la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Sotto il profilo meramente formale conducente in ogni caso alla declaratoria di irregolarità delle gestioni, il magistrato designato ha rilevato la non corrispondenza tra i dati esposti sul conto giudiziale coi dati registrati sul documento relativo allo stato dei ruoli al termine di ogni esercizio.

La difesa del concessionario ha sostenuto che tale discordanza dipende dall'importo dinamico delle sospensioni, per cui la sospensione degli effetti di una cartella esattoriale, impattando sul ruolo non consente di iscrivere con data certa il credito da riscuotere alla fine dell'esercizio.

Il Collegio, condividendo sul punto le conclusioni raggiunte dal magistrato designato, reputa l'argomentazione non dirimente per poter affermare la correttezza delle gestioni, dal momento che i dati esposti sul conto e quelli esposti sulla rendicontazione analitica sono entrambi riferiti alla medesima data (31.12.2014 – 31.12.2015 – 31.12.2016).

Conseguentemente, le tre gestioni di cui ai conti giudiziali nn. 37249 - 37287 - 37274, violando i principi immanenti della contabilità, di chiarezza e veridicità delle scritture, devono essere dichiarate irregolari.

10. Quanto al merito, invece, il Collegio, esaminata la documentazione depositata dalla difesa dell'agente con la memoria del 26.11.2025, è persuaso del fatto che le diverse criticità, evidenziate dal magistrato designato nella relazione integrativa e conclusiva del 31.10.2025 possano dirsi superate. Il magistrato designato, in particolare, ha ritenuto irregolari le gestioni di cui ai conti giudiziali nn. 37249 - 37287 - 37274 da parte della Soget Spa, agente della riscossione esterna del comune di Monasterace (RC), evidenziando, per ciascun conto, talune voci di spesa da porre a carico del concessionario.

Nello specifico:

- per il conto giudiziale n. 37249, € 183,80 per aggio e iva erroneamente calcolati su voci non previste dalla convenzione;
- per il conto giudiziale n. 37287, € 3.291,85 per corrispettivo trattenuto in assenza di regolari fatture (ovvero, laddove la mancata emissione della fattura venga ritenuta motivo di irregolarità senza ammanco, la somma di € 17,16 per aggio e IVA erroneamente calcolati su voci non previste dalla convenzione);

- per il conto giudiziale n. 37274, € 4.921,04 (€ 72,96 per operazione di annullamento non sufficientemente documentata, € 4.848,09 per corrispettivo trattenuto in assenza di regolari fatture - ovvero, laddove la mancata emissione della fattura venga ritenuta motivo di irregolarità senza ammanco, la somma di € 26,24 per aggio e IVA erroneamente calcolati su voci non previste dalla convenzione).

Gli elementi comuni ai rilievi mossi dal magistrato designato sono riconducibili a due <questiones iuris> (se sia legittima la mancata emissione della fattura da parte del concessionario per gli aggi spettanti; se, ammessa la legittimità della mancata emissione della fattura, sia stato correttamente calcolato l'aggio applicato su voci non previste dalla convenzione, ovvero le spese di notifica e postali), oltre una <quaestio facti> in relazione al conto 37274 (€ 72,96 per operazione di annullamento non documentata).

Muovendo da quest'ultimo aspetto, la difesa della Soget ha depositato (all. 7) l'estratto della cartella del contribuente (90020130269822383) dal quale si evincono le movimentazioni relative al carico rateizzato e, per quanto utile rispetto alla voce di spesa contestata come irregolare, il discarico della somma di € 72,96 riferita all'anno 2016.

Dunque, sotto tale profilo, il Collegio ritiene che l'operazione di annullamento sia stata sufficientemente documentata dall'agente.

Discorso più articolato deve invece essere svolto per le altre due questioni connesse, relative alla corretta applicazione dell'aggio su voci non previste dalla convenzione (spese di notificazione e postali) e sulla legittimità della mancata fatturazione da parte del concessionario.

Quanto al primo profilo, il magistrato designato ha correttamente evidenziato:

- che il contratto di affidamento del 2012 riconosce alla Soget un aggio del 14,25 % oltre IVA (articolo 4), da applicarsi sugli effettivi incassi per imposta, canoni sanzioni e interessi di specifica competenza dell'amministrazione aggiudicatrice, e prevede che le spese di notifica e quelle postali per atti e comunicazioni dirette ai contribuenti, finalizzati alla riscossione coattiva siano a carico dell'Amministrazione che provvederà al rimborso a seguito di idonea documentazione;

- che dall'aggio riportato sul conto di cassa (per ciascun conto esaminato) emerge che l'agente ha applicato un aggio inferiore al 14,25% previsto dal contratto di affidamento;

- che, tuttavia, dalla rendicontazione analitica della gestione emerge che nel calcolo dell'aggio, e dell'IVA sull'aggio, sono state considerate anche le voci relative a spese di notifica e spese postali, le quali ai sensi del sopra citato articolo 4 del

contratto di affidamento non devono essere comprese nel calcolo dell'aggio spettante all'agente della riscossione.

Indi ha provveduto al ricalcolo dell'aggio ritenuto spettante all'agente, oltre il calcolo dell'IIVA sullo stesso, al fine di verificare l'eventuale pagamento in eccesso da parte dell'ente rispetto a quanto dovuto in base al contratto di affidamento.

Ora, l'argomentazione secondo cui, contrariamente alla norma pattizia, il concessionario ha applicato l'aggio anche sulle spese postali e di notificazione delle cartelle esattoriali iscritte al ruolo, si appalesa debole, laddove si consideri che – al di là della lettera della norma convenzionale (su cui si dirà innanzi), le spese postali e di notifica sono ripetibili dal contribuente, anticipate dal concessionario stesso e poste a carico dell'ente, con la conseguenza che, ove l'aggio non comprendesse anche tali voci <accessorie> al tributo esatto, l'ente riceverebbe il vantaggio indebito di una prestazione svolta gratuitamente, dal momento che le spese postali e di notifica sono necessarie alla riscossione coattiva del tributo.

Quanto alla lettera della norma convenzionale, essa non può certamente derogare alle norme primarie di riferimento.

Opportunamente, la difesa della Soget ha richiamato l'art. 4 comma 4 della Legge n. 202/1991 ("le spese postali in applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890 e quelle derivanti dall'applicazione degli artt.139 e 140 cod. proc. civ., sono ripetibili anche nei confronti dei destinatari di atti ad

imposizione diretta ed esigibili tramite ruoli di esazione abbinati alla riscossione dei tributi rettificati con accertamento...).

Tale previsione, nel far confluire le spese postali e di notifica nel ruolo di esazione abbinato alla riscossione, è del resto coerente con la previsione di cui all'art. 17 comma 1 del d.lgs. n. 112/99 (abrogato a decorrere dal 01.01.2027 ad opera del d.lgs. n. 33 del 24 marzo 2025, artt. 241 e 243), applicabile agli esercizi di riferimento, a termini del quale "l'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse", ove è evidente che il riferimento alla <somma riscossa> non può che essere, oltre il tributo anche la spesa accessoria ripetibile dal contribuente e necessaria al recupero coattivo.

Infine, la convenzione stessa apertamente riferisce che le spese de qua sono a carico dell'amministrazione, con la conseguenza che non calcolare l'aggio su tali spese implicherebbe scorporarle dal ruolo oggetto di esazione e su cui l'ente riceve l'entrata a tale titolo che solo in tal modo è causalmente giustificato, e dunque esigibile.

Quanto all'altro profilo connesso circa la mancata fatturazione, la difesa dell'agente ha richiamato il d.m. 02.12.1980 (tuttora vigente) che stabilisce che i concessionari non sono tenuti ad emettere fattura per gli aggi spettanti (compensati con i tributi riscossi) se non per espressa richiesta, adducendo che tale circostanza è stata oggetto di ulteriori conferme (anche da parte

di ANCI) in occasione dell'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica per gli enti pubblici dal 31/03/2015.

Essendo in atti presente la richiesta da parte della Soget al comune di Monasterace in tal senso (all. 6), rimasta priva di riscontro, la mancata esibizione della fattura non è elemento dirimente ai fini di un eventuale addebito giuscontabile (in particolare sotto il profilo subiettivo della condotta tenuta).

In conclusione, i conti giudiziali n. 37249 – n. 37287 – n. 37274 aventi per oggetto la gestione contabile di SOGET SpA, agente della riscossione esterna del Comune di Monasterace (RC) per gli esercizi finanziari rispettivamente del 2014, 2015 e 2016 devono essere dichiarati irregolari senza addebito a carico dell'agente.

11. L'irregolarità delle gestioni senza ammanco giustifica l'integrale compensazione delle spese.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando sui **conti giudiziali n. 37249 – n. 37287 – n. 37274** aventi per oggetto la gestione contabile di SOGET SpA, agente della riscossione esterna del Comune di Monasterace (RC) per gli esercizi finanziari rispettivamente del 2014, 2015 e 2016, li dichiara irregolari senza ammanco.

Spese compensate ex art. 31, comma 3 c.g.c.

